

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione sul messaggio 12 gennaio 1962  
concernente i ricorsi contro la pubblica utilità dell'ampliamento,  
così come progettato, del cimitero del Comune di Agno.

(del 28 settembre 1962)

Per l'ampliamento del proprio cimitero il Comune di Agno ha chiesto — e ottenuto con risoluzione gov. n. 4307 del 22 agosto 1961 — la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Contro tale riconoscimento si aggravano il 20 settembre 1961 con il patrocinio dell'avv. M. Agustoni i signori Otto e Margherita Wirsch, Attilio Casanova e Konrad Bänziger.

Essi, senza eccezione, affermano testualmente :

« Mediante la presente impugnazione non si contesta la pubblica utilità di un ampliamento del cimitero di Agno, bensì la pubblica utilità dell'ampliamento così come risulta dal progetto approvato dal Consiglio comunale di Agno in data 16 gennaio 1961 ».

Discende da tale affermazione, in buona lingua e logica, che non si contesta la pubblica utilità, la necessità, l'interesse generale di un ampliamento dell'attuale sede ma si contesta la soluzione prescelta ovvero il modo con il quale il Comune intende attuare l'opera.

Premesso che il Consiglio comunale di Agno ha vagliato due varianti o possibilità :

- una variante A, appoggiata dalla Commissione edilizia, e contemplante l'ingrandimento verso ovest e l'occupazione di una nuova area di mq. 1.710,
- una variante B, caldeggiata dal Municipio, che prevede l'ingrandimento verso nord e l'occupazione di una nuova area di circa 2.300 mq. ;

premessi altresì che la variante B venne adottata dal Consiglio comunale con 17 voti favorevoli, 4 contrari e uno astenuto ;

la vostra Commissione rileva che i ricorsi in esame si esauriscono in una critica della variante adottata che non garba ai ricorrenti per i motivi :

- a) che sarebbe la più costosa,
- b) che comporta una sottrazione di terreno edilizio alla zona circostante (la differenza fra le due varianti è di 590 mq. ! — nota del relatore —),
- c) che soffre dello svantaggio di un accesso dalla cantonale (la variante A prevede invece un ingresso da una secondaria),
- d) infine che sarebbe sproporzionata ai bisogni del Comune.

E' incontestabile che queste argomentazioni non sono di diritto ma di natura squisitamente tecnica e urbanistica e come tali improponibili in questa sede.

Pertanto, in consonanza con il principio riconosciuto e ripetutamente confermato per cui le facoltà di giudizio del Gran Consiglio in materia di applicazione dell'art. 21 cpv. 2 legge espropriazione si limitano alle contestazioni di diritto quo alla pubblica utilità come tale (cfr. decisione 15.9.1958 su ricorso Speck; decisione 3.2.1961 su ricorso Sontheim e altre analoghe) la vostra Commissione propone:

la reiezione dei ricorsi Wirsch, Casanova e Bänziger.

Per la Commissione della Legislazione:

B. Celio, relatore

Bernasconi B. — Ghiringhelli — Giorgetti  
— Induni — Lepori — Maino — Snider —  
Tamburini.